
ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST "NOME COGNOME"
Numero del repertorio: 00/00 Numero della raccolta: 00/00
L'anno duemila, il giorno 00 del mese di, alle ore 00:00 in
, nel mio studio sito al civico numero di via
; avanti a me Dottor
Notarili riuniti di; alla presenza dei
testimoni, signori:
1) Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000 2) Nome Cognome nato/a a Località, il 00/00/0000
SONO COMPARSI:
Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000, residente in Località, via, numero civico 00, Cap 00000 (XX), codice fiscale XXXXXX00X00X000X e Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000, residente in Località, via, numero civico 00, Cap 00000 (XX), codice fiscale XXXXXX00X00X000X
Nome Cognome è indicato nel presente "Strumento" come "Disponente", nel significato
di cui all'articolo 1.1 T(J)L): Nome Cognome come "Guardiano" del TRUST
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, alla presenza dei suddetti testimoni, si rivolgono a me Notaio per la stipula del presente Atto
a) il presente atto istitutivo è sopra e oltre indicato anche come "Strumento";
c) i disponenti intendono altresì disporre una regolamentazione, individuata nel presente "TRUST di scopo" (il quale viene indicato nel presente "Strumento"), per l'attuazione di tali sopradescritte inderogabili ed imprescindibili finalità;
d) i disponenti dichiarano che i beni e i diritti in oggetto di conferimento sono di loro piena ed esclusiva proprietà e titolarità; che è opportuno e doveroso costituire i beni sotto elencati in un patrimonio separato, avente gli scopi indicati, predisponendo uno "strumento" per prevenire e risolvere eventuali dissensi nella gestione e amministrazione dei beni e dei loro frutti; che ai sensi degli art. 1322, 2° c. e 2645 ter c.c. ritenendo dunque i suddetti interessi inequivocabilmente onorevoli de jure et de facto, in re ipsa meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico internazionale ed italiano;
Convenzione de l'Aja del 1º luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della



5.4. Qualora uno dei "Disponenti" non sia più in vita o sia divenuto incapace, la sostituzione della "Legge Applicabile" sarà rimessa al disponente superstite o ai disponenti superstiti o abili. 5.5. Qualora tutti i "Disponenti" non siano più in vita, la sostituzione della "Legge Applicabile" deve essere consentita dal "Guardiano". -----5.6. Qualora la "Legge Applicabile" sia sostituita, i "Disponenti" o il "Guardiano" devono modificare le disposizioni di questo "Strumento" che siano incompatibili con la nuova "Legge Applicabile" o si rendano rispetto ad essa eccessivamente onerose. ----------- 6) GIURISDIZIONE ------6.1. Ove la "Legge Applicabile" non lo impedisca e in subordine rispetto all'applicazione della procedura di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 33 del presente 'Strumento", ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità, agli effetti e alla amministrazione del "TRUST" o ai diritti dei "Beneficiari" o ai diritti, agli obblighi e ai comportamenti di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo "Strumento" è sottoposta alla magistratura italiana, foro di Località. ------6.2. Ove la "Legge Applicabile" non lo impedisca, i poteri attribuiti all'Autorità Giudiziaria dagli articoli 46, 47 e 51 T(J)L sono esercitabili anche dalla magistratura italiana, foro di Località. ------------ 7) LIBRO DEGLI EVENTI ------7.1. Qualsiasi decisione adottata dal/i "Disponente/i" e dai "Trustees" e dal "Guardiano" e qualsiasi attività dai predetti compiuta con riferimento al "TRUST", alla "TRUST Property" e ai "Beneficiari finali del TRUST", deve essere verbalizzata o annotata sul 'Libro degli Eventi". ------7.2. Sul "Libro degli Eventi" deve essere anzitutto trascritto il presente "Strumento"; devono pure essere trascritte le sue eventuali future modificazioni. ------7.3. Il "Libro degli Eventi" è conservato dai "Disponenti/Trustees" presso il domicilio del "TRUST", il quale, su richiesta lo esibiscono solo ai "Beneficiari" e al "Guardiano", fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna per il perseguimento degli scopi per i quali il "TRUST" è istituito. Di ogni esibizione a soggetti diversi dai "Disponenti/Trustees" e dal 'Guardiano" è fatta menzione nel "Libro degli Eventi". -----8) FORMA DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI - CONSENSI E PARERI ------- RISERVATEZZA ------8.1. Gli atti che i Disponenti, i Trustees, e ogni altro soggetto compiano in relazione al, e in conseguenza del, presente "Strumento", debbono avere, a pena di nullità, la forma scritta, fatte salve le diverse formalità previste dal presente "Strumento" per il compimento di specifici atti. ------8.2. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente "Strumento" debbono essere effettuate in modo che sia assicurata la prova della loro ricezione da parte del destinatario. -----8.3. Ai sensi dell'articolo 29 T(J)L, i "Disponenti", i "Trustees" e il "Guardiano" debbono osservare, nell'esecuzione del loro incarico, la massima riservatezza possibile e quindi non devono consegnare a nessuno alcun documento né devono comunicare a nessuno alcuna informazione riguardante o relativa al "TRUST" o alle motivazioni del loro operato, a meno che lo consenta una disposizione di questo "Strumento" oppure vi sia un ordine di giustizia oppure essi lo considerino necessario od opportuno per esercitare i loro poteri, per adempiere a obbligazioni, per agire o difendersi in un procedimento giudiziario, per ottenere un parere professionale o per perseguire l'interesse del "TRUST" o di un "Beneficiario". ----------- 9) NOZIONE DI INCAPACITÀ E DI MANCANZA ------9.1. Ogni qualvolta nel presente "Strumento" si faccia riferimento alla "incapacità" di un soggetto o al fatto che un soggetto sia "incapace", si intende con tale espressione la inidoneità di quel soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze

della funzione cui il termine è riferito, attestata con perizia munita delle sottoscrizioni di
tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal
Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto della cui incapacità
si tratta, su richiesta di qualsiasi interessato
9.2. L'attestazione di "incapacità" è annotata sul "Libro degli Eventi" a cura dei
"Trustees"
9.3. L'attestazione di "incapacità" comporta la cessazione del soggetto "incapace" dalle
funzioni e dagli incarichi assunti in dipendenza del presente "Strumento"
9.4. Ai fini che precedono, si considera comunque "incapace" la persona fisica che sia
dichiarata legalmente incapace di agire o che, in relazione all'attività da compiere o alla
funzione da svolgere, debba essere assistita da un curatore o da un amministratore di
sostegno.
9.5. Ogni qualvolta nel presente "Strumento" si faccia riferimento al concetto di
"mancanza" di un soggetto, si allude al fatto che egli non possa esercitare una sua
funzione o una sua attività a causa di sua premorienza, di sua "incapacità", di sua mancata
assunzione di una carica o di sua cessazione da una carica
10) MODIFICAZIONI DELLO "STRUMENTO"
10.1. In applicazione dell'articolo 9A(2) (a) T(J)L e dell'articolo 37 T(J)L, il presente
"Strumento" può essere modificato solo con il concorso di ciascun "Disponente",
laddove presenti
TITOLO II – BENI DEL TRUST
11) BENI DEL TRUST (TRUST Property)
11.1. Per "TRUST Property", anche ai sensi dell'articolo 1.1.T(J)L, si intendono tutte le
posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, trasferite al "TRUST" o che i "Trustees"
dichiarino di includervi successivamente o che il presente "Strumento" disponga di
includervi; i singoli beni e diritti facenti parte della "TRUST Property" si designano
anche come "Beni del TRUST" o "Beni in TRUST"
11.2. Ciascun "Disponente/Trustee", contestualmente alla istituzione del "TRUST",
dichiara di dotarlo mediante l'attribuzione della piena proprietà dei beni elencati nel
documento allegato al presente "Strumento" con lettera "A", affinché essi formano
l'iniziale "TRUST Property"
11.3. Fanno altresì parte della "TRUST Property", anche ai sensi dell'articolo 8.1.(b)
T(N): a) agai altra hene a diritto che i "Disponenti/Trustees" in agai tempo apporti alla
T(J)L: a) ogni altro bene o diritto che i "Disponenti/Trustees" in ogni tempo apporti alla "TRUST Property";
b) ogni altro bene o diritto che sia in ogni tempo apportato alla "TRUST Property" da
soggetti diversi dai "Disponenti/Trustees", con il consenso dei "Disponenti/Trustees"
stessi o in loro mancanza con il consenso del "Guardiano";
c) i frutti e gli incrementi dei beni della "TRUST Property" che non siano oggetto di
distribuzione ai "Beneficiari del TRUST" e che i "Disponenti/Trustees" o i "Trustees"
pertanto destini a incremento della "TRUST Property";
d) ogni bene o diritto acquistato quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti
facenti parte della "TRUST Property" oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta
alienazione
11.4. I "Disponenti/Trustees" o i Trustees, ove necessario od opportuno in funzione dello
scopo del "TRUST", possono suddividere la "TRUST Property" in una pluralità di
sottoconti; in tal caso essi tengono una contabilità separata di ciascun sottoconto
12) REGIME E GESTIONE DELLA "TRUST PROPERTY"
12.1. I seguenti articoli sono da applicare sia ai "Disponenti/Trustees", sia, nel caso in
cui i "Trustees" non siano più in vita o che diventino incapaci, ai "Trustees" di
conseguenza nominati
12.2. La "TRUST Property" appartiene ai "Trustees" come se (ai sensi dell'articolo 24(1)
T(J)L) ne fossero i pieni, legittimi ed esclusivi proprietari, ma esercitando i loro poteri
nell'interesse dei "Beneficiari finali del TRUST" in conformità con quanto disposto dal

presente "Strumento" (ai sensi dell'articolo 24(2) T(J)L), e senza divenire essi effettivi
proprietari con diritto di disposizione sui beni del TRUST
12.3. Ai sensi dell'articolo 54(1) (b) T(J)L, la "TRUST Property" costituisce patrimonio
separato rispetto all'eventuale restante patrimonio dei "Trustees" o all'intero patrimonio
dei "Trustees"
12.4. La "TRUST Property" risponde esclusivamente delle obbligazioni derivanti dalla
"TRUST Property", dalla gestione del "TRUST" o dal comportamento dei "Trustees",
in riferimento alla gestione del "TRUST" e della "TRUST Property" e pertanto non
risponde delle obbligazioni personali dei "Trustees" né delle obbligazioni dei "Trustees",
derivanti da ragioni diverse rispetto alla gestione del "TRUST", cosicché, ai sensi
dell'articolo 54(4) T(J)L, i creditori personali dei "Trustees" non hanno alcun diritto sulla
"TRUST Property"
12.5. Ai sensi dell'articolo 21(3) T(J)L, i "Trustees", per quanto ragionevole, devono
preservare e incrementare il valore della "TRUST Property"; in particolare, ne tutelano
la consistenza, il titolo di appartenenza e il possesso
12.6. Ai sensi dell'articolo 10(6) T(J)L, i "Trustees", sono obbligati a tenere una
rendicontazione della "TRUST Property" separata dalla rendicontazione del proprio
restante patrimonio; e sono pure obbligati a evidenziare in ogni contesto la "TRUST
Property" come patrimonio separato rispetto al proprio patrimonio residuale.
12.7. Qualora i beni della "TRUST Property" siano suscettibili di una intestazione, quale
quella contenuta in Pubblici Registri o quella dei rapporti bancari, i "Trustees" sono
tenuti a effettuare l'intestazione in capo a loro stessi, ma specificando che si tratta di una
intestazione che effettuano nella loro qualità di "Trustees" del "TRUST"
TITOLO III – TRUSTEES
13) DEFINIZIONE
13.1. Per "Trustees", ove non diversamente specificato, si intende univocamente i
"Trustees" nominati nel caso in cui i "Trustees" non siano più in vita o che diventino
"Trustees" nominati nel caso in cui i "Trustees" non siano più in vita o che diventino incapaci.
incapaci
incapaci
incapaci
incapaci <i>14) NOMINA DEI TRUSTEES</i>
incapaci
incapaci
incapaci
incapaci
incapaci. ————————————————————————————————————
incapaci
incapaci. ————————————————————————————————————
incapaci. ————————————————————————————————————
incapaci. ————————————————————————————————————
incapaci. ————————————————————————————————————
incapaci
incapaci. ————————————————————————————————————

la cui copia autentica deve essere inserita nel Libro degli Eventi
15.1. I "Trustees" svolgono i loro compiti, in coerenza con le finalità del "TRUST" e
nell'interesse dei "Beneficiari finali del TRUST", con piena discrezionalità e nel rispetto
delle norme recate dal presente "Strumento" (in applicazione dell'articolo 9A(2)(h) della
T(J)L), dalla legislazione italiana e dalla "Legge Applicabile" e, ai sensi dell'articolo 21
T(J)L, con la dovuta diligenza, così come farebbe una persona prudente, al meglio delle
loro capacità e competenze, osservando la massima buona fede e, ai sensi dell'articolo
45(1)(b), agendo onestamente e con ragionevolezza
15.2. I "Trustees" sono titolari di un generale e discrezionale potere di gestione e di
investimento dei "Beni in TRUST" ed effettuano le operazioni di carattere finanziario
per il tramite di un gestore professionale autorizzato all'esercizio dei servizi di
investimento in Italia o nei Paesi aderenti all'Unione Europea o negli Stati Uniti
d'America; in consonanza con gli scopi del "TRUST", possono impiegare somme
qualificate come frutti della "TRUST Property" per adempiere obbligazioni o esercitare
poteri gravanti sulla "TRUST Property" e pure possono impiegare beni o denaro facenti
parte della "TRUST Property" per adempiere obbligazioni o esercitare poteri gravanti
sui frutti della "TRUST Property"
15.3. I "Trustees" sono obbligati a tenere nel massimo conto l'amministrazione, la
destinazione e la gestione della "TRUST Property"
15.4. I "Trustees" tengono nel massimo conto possibile anche le espressioni di desiderio
e le indicazioni che i "Beneficiari" in ogni tempo abbiano formulato per iscritto ("libro
dei desideri"). I "Trustees" tengono nel massimo conto pure le indicazioni provenienti
dal "Guardiano" (fermo restando che queste espressioni di desiderio e queste indicazioni
non sono opponibili ai terzi, a meno che si tratti del consenso del "Guardiano" che il
presente "Strumento" indichi come necessario per l'assunzione di talune decisioni o per
il compimento di taluni atti)
15.5. I "Trustees", inoltre:
a) hanno capacità processuale attiva e passiva rispetto al "TRUST", alla "TRUST
Property" e ai singoli beni che ne fanno parte;
b) possono comparire nella loro qualità di "Disponenti" o di "Trustees" dinanzi a notai
e Pubbliche Autorità;
c) possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive.
15.8. I "Trustees" impiegano i frutti della "TRUST Property", oltre che per effettuare le
attribuzioni come oltre dovute ai "Beneficiari del TRUST":
a) per effettuare manutenzioni, riparazioni e migliorie di beni della "TRUST Property";
b) per pagare imposte;
c) per assolvere i costi di gestione e gli altri obblighi del "TRUST", dei "Trustees" o
derivanti dalla "TRUST Property";
d) per incrementare, con i frutti che residuano dopo i predetti impieghi, la "TRUST
Property"
possono, utilizzare personalmente i frutti della "TRUST Property"
possono utilizzare i frutti della "TRUST Property" oppure, ove questi non siano
sufficienti, i beni della "TRUST Property", a favore dei "Beneficiari finali del TRUST"
o dei "Trustees" in caso di loro malattia o incapacità, affinché essi ricevano l'assistenza
medica e personale e tutte le cure necessarie o anche solo opportune. Queste erogazioni
vanno imputate a decurtazione di quanto dovuto al "Beneficiario del TRUST" in base
alle regole recate dal presente "Strumento" e, per l'eccedenza, vanno considerate a fondo
perduto e cioè senza obbligo di rimborso da parte del percettore
15.11. Ai sensi dell'articolo 25 T(J)L, i "Trustees" possono delegare a terzi il
compimento di singole attività per un tempo determinato.
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r


15.12. Ai sensi dell'articolo 21(4) T(J)L, i "Trustees", salvo quanto diversamente disposto dal presente "Strumento", non possono ricavare alcuna utilità personale dal loro ufficio né possono attribuire alcun incarico professionale a, né delega retribuita a, né in alcun modo contrarre con, persone o enti con i quali essi o un proprio familiare o altra persona che sia con loro in rilevanti rapporti professionali o personali abbiano interessi in comune oppure un continuativo rapporto personale, patrimoniale o professionale 15.13. Qualora uno dei trustees intenda stipulare un contratto col TRUST o costituire con esso una società, gli altri trustees rappresenteranno il TRUST in questo negozio giuridico, e delibereranno se e a che condizioni concluderlo; sarà necessaria la previa approvazione del Guardiano (Enforcer)
16) REVOCA DEI TRUSTEES
16.1. In considerazione del carattere fiduciario del suo incarico, i "Trustees" possono
essere revocati in ogni tempo
sussistano le condizioni indicate
16.3. L'atto di revoca non è soggetto ad alcuna motivazione e ai soggetti revocati non è
dovuta alcuna spiegazione
16.4. Chi accetta la qualifica di "Trustee" del "TRUST", con essa accetta anche il predetto potere di revoca e rinuncia pertanto a qualsiasi risarcimento dei danni che
possano derivargli da detta revoca
17. Le diministral de "Truste e " companya de maria de "Deur ficializa"
17.1. Le dimissioni dei "Trustees" vanno comunicate per iscritto ai "Beneficiari"17.2. Le dimissioni del "Trustee" hanno effetto immediato se entri in carica almeno un
altro "Trustee" tra quelli predisposti, oppure dal momento in cui ha effetto la nomina di
un nuovo "Trustee" sostituto
18.1. Il "Trustee" cessato dall'incarico (o, in caso di sua morte o incapacità sopravvenuta, i suoi eredi o gli amministratori del suo patrimonio), in considerazione del fatto che egli perde qualsiasi diritto e potere con riferimento al "TRUST" e alla "TRUST Property", è tenuto, ai sensi dell'articolo 19(5) T(J)L e dell'articolo 34 T(J)L:
Property" al nuovo "Trustee";b) a consegnare qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il "TRUST" o con la "TRUST Property";
c) a fornire ogni informazione e avvertenza di cui il nuovo "Trustee" abbia ragionevolmente bisogno per essere in grado di assolvere senza difficoltà alle incombenze e alle obbligazioni inerenti l'ufficio. ————————————————————————————————————
obbligo di massima riservatezza
19.1. Ai sensi dell'articolo 26 T(J)L, ai "Trustees" non è attribuito alcun compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento del loro incarico.
19.2. I "Trustees" prelevano il rimborso delle proprie spese, con comunicazione al "Guardiano" dai proventi della "TRUST Property" o, in mancanza, dai beni appartenenti alla "TRUST Property" o dalla loro alienazione.
19.3. Ai "Trustees" non spetta, all'atto della cessazione del loro incarico, alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto.

21) RENDICONTO DEL TRUSTEE
21.1. Ai sensi dell'articolo 21(5) T(J)L, i "Trustees" tengono una ordinata contabilità ed
elaborano un'accurata rendicontazione della loro gestione
TITOLO IV – GUARDIANO
22) NOMINA DEL GUARDIANO
22.1. Quale "Guardiano" del "TRUST" è nominato il/la signor/a Nome Cognome, il/la
quale dichiara di accettare la nomina
22.2. In ogni caso il "Guardiano" cessi dalla carica, viene nominato "Guardiano" il
soggetto da individuarsi tra coloro i cui nominativi sono indicati nel documento di cui
oltre all'articolo 22.3., secondo il criterio di attribuire priorità nella nomina a colui che è
elencato con il numero cardinale inferiore rispetto agli altri
22.3. La formazione e la modifica del predetto elenco di cui all'articolo 22.2. sono
disciplinate come segue (anche in applicazione dell'articolo 9A.(2)(a) e dell'articolo
9A.(2)(e) della T(J)L):
a) detto elenco deve essere sempre composto da almeno tre nominativi;
b) detto elenco, convenzionalmente denominato in questo "Strumento" come "Foglio 3",
è formato inizialmente dai "Trustees", i quali possono in ogni tempo integrarlo o
modificarlo;
c) in mancanza dei "Trustees", l'elenco è integrato e modificato con decisione assunta
dal suo curatore testamentario
22.4. La sostituzione o la modifica dell'elenco vengono effettuate mediante scrittura
privata non autenticata recante la redazione di un nuovo elenco, sostitutivo del
precedente, o mediante l'apposizione di emendamenti all'elenco stesso.
22.5. Copia autentica della sostituzione, dell'integrazione o della modifica dell'elenco
deve essere inserita nel Libro degli Eventi
23) POTERI E DOVERI DEL GUARDIANO
23.1. Il "Guardiano" svolge i suoi compiti con piena discrezionalità e nel rispetto delle
norme recate dal presente "Strumento", dalla legislazione italiana e dalla "Legge
Applicabile", tenendo nel massimo conto possibile anche le espressioni di desiderio e le
indicazioni che i "Trustees" in ogni tempo formulino per iscritto (fermo restando che
queste indicazioni e queste espressioni di desiderio non sono opponibili ai terzi)
23.2. Ogni decisione e ogni atto per la cui adozione o effettuazione occorra il concorso del "Guardiano", sono subordinati al suo consenso (salvo quanto diversamente disposto
nel presente "Strumento")
23.3. Il "Guardiano" deve essere consultato dai "Trustees" in modo da esser messo nella
condizione di esprimere con sufficiente anticipo il proprio consenso
23.4. Il "Guardiano" può svolgere qualsiasi attività che egli ritenga di doversi porre in
essere a tutela del "TRUST" e per impedire qualsiasi violazione alle norme di legge e
del presente "Strumento" o per diminuire o annullare le conseguenze di detta violazione.
23.5. Il "Guardiano" ha facoltà di esprimere, in ogni tempo e in piena autonomia, la
propria opinione in ordine al "TRUST", alla "TRUST Property" e all'attività dei
"Trustees" e di dar loro direttive e fornir loro indicazioni al fine dell'esercizio della loro
attività 23.6. Il "Guardiano" può avere incarichi e svolgere direttamente (su delega
dei "Trustees") attività di gestione dei beni che direttamente o indirettamente
appartengono alla "TRUST Property".
23.8. Il "Guardiano" non può assumere incarichi di nessun tipo in aziende che svolgano
attività concorrenti o similari o in potenziale conflitto con società cui il "TRUST"
partecipa con una quota di capitale sociale tale da essere rilevante nella formazione delle
maggioranze assembleari
24) REVOCA DEL GUARDIANO
24.1. In considerazione del carattere fiduciario del suo incarico, il "Guardiano" può
essere revocato in ogni tempo
24.3. La revoca è decisa dai "Trustees"

24.4. L'atto di revoca non è soggetto ad alcuna motivazione e al soggetto revocato non
è dovuta alcuna spiegazione
24.5. Chi accetta la carica di "Guardiano" del "TRUST", con essa accetta anche il
predetto potere di revoca e rinuncia pertanto a qualsiasi risarcimento dei danni che
possano derivargli da detta revoca
25) DIMISSIONI DEL GUARDIANO
25.1. Le dimissioni del "Guardiano" devono essere comunicate per iscritto ai "Trustees".
25.2. Le dimissioni del "Guardiano" hanno effetto immediato
26.1 A1 "Creations" and attribute along company as he digite at sink are della
26.1. Al "Guardiano" non è attribuito alcun compenso, ma ha diritto al rimborso delle
spese sostenute in ragione dell'espletamento del suo incarico
risorse necessarie dai proventi della "TRUST Property" o, in mancanza, dai beni
appartenenti alla "TRUST Property" o dalla loro alienazione
26.3. Al "Guardiano" non spetta, all'atto della cessazione del suo incarico, alcuna somma
a titolo di indennità di fine rapporto.
27) RESPONSABILITÀ DEL GUARDIANO
27.1. Il "Guardiano" nella responsabilità è equiparato al "Trustee" e per tanto è
responsabile, ai sensi dell'articolo 30(10) T(J)L, per fraud (cioè frode o dolo), wilful
misconduct (cioè condotta volontaria) e gross negligence (cioè colpa grave)
TITOLO V – BENEFICIARI
28) CATEGORIE DI BENEFICIARI
28.1. Ai sensi dell'articolo 10 T(J)L, il presente "Strumento" individua le seguenti
categorie di "Beneficiari" (sopra e oltre indicati collettivamente anche come "Beneficiari
del TRUST" o come "Beneficiari", nel significato di cui all'articolo 1.1 T(J)L):
a) i "Beneficiari del Reddito (o dell'Uso)";
b) i Beneficiari del "TRUST" (sopra e oltre indicati anche come "Beneficiari Finali del
TRUST")28.2. Ai sensi dell'articolo 38(1) T(J)L, le attribuzioni a ogni altro "Eventuale
beneficiario finale del TRUST", diverso dai "Beneficiari finali del TRUST", possono
esser effettuate solamente alla scadenza del "TRUST", da conteggiare a partire dalla
firma del presente "Strumento"
28.3. Ai sensi dell'articolo 39 T(J)L, i "Trustees" non hanno alcun potere di assegnazione
diverso da quelli disposti dal presente "Strumento"
28.4. Ai sensi dell'articolo 10(11) T(J)L e dell'articolo 35 T(J)L, le posizioni beneficiarie
disposte dal presente "Strumento" (e cioè il diritto o l'aspettativa di conseguire benefici
in forza del presente "Strumento") si intendono di natura "personale" e pertanto non
possono essere date in garanzia e non sono cedibili o trasmissibili né per atto tra vivi né
a causa di morte, salvo quanto espressamente in contrario disposto dal presente
"Strumento" per specifiche situazioni.
28.5. Le posizioni beneficiare disposte dal presente "Strumento" sono rinunciabili ai
sensi dell'articolo 10A. T(J)L
29.1. Ai "Beneficiari del Reddito" è attribuito unicamente diritto all'uso dei beni mobili
ed immobili contenuti e custoditi all'interno della proprietà indicata nel presente
"Strumento"
29.2. Le attribuzioni dovute ai "Beneficiari del Reddito" sono effettuate una volta
prelevate dai frutti prodotti dai beni facenti parte della "TRUST Property" le somme
occorrenti:
a) al pagamento dei costi di gestione del "TRUST";
b) al pagamento delle imposte gravanti sul "TRUST";
30) I "BENEFICIARI FINALI DEL TRUST"
30.1. Qualora un "Beneficiario Finale del TRUST" muoia prima di aver ricevuto

l'attribuzione spettantegli, la qualità di "Beneficiario Finale del TRUST" spetta ai suoi
discendenti in linea retta di primo grado, i quali hanno, in tal caso, diritto a ricevere, in
quote eguali fra loro, le attribuzioni che avrebbe ricevuto l'originario "Beneficiario
Finale del TRUST" qualora egli non fosse deceduto
30.2. Nel caso in cui un "Beneficiario Finale del TRUST" muoia senza lasciare a sé
superstiti discendenti in linea retta di primo grado, le attribuzioni che gli sarebbero
spettate vengono suddivise tra tutti gli altri "Beneficiari Finali del TRUST" nelle stesse
proporzioni in cui tra essi viene ripartito il "TRUST"
31) INDIVIDUAZIONE DEI "BENEFICIARI FINALI DEL TRUST" 31.1. I nominativi degli appartenenti alle categorie dei "Beneficiari finali del TRUST" e
6 11
le attribuzioni disposte a favore di ciascuno di essi, sono elencati nel documento,
convenzionalmente denominato in questo "Strumento" come "Foglio 2", collocato dai
"Trustees" in un luogo sicuro, conosciuto e accessibile da loro e dal "Guardiano"
31.2. L'elenco di cui all'articolo 31.1. e le attribuzioni ai "Beneficiari del TRUST"
disposte nel presente "Strumento" sono in ogni tempo revocabili o modificabili (anche
in applicazione dell'articolo 9A. (2) (a) T(J)L) dai soli "Trustees"
31.3. La sostituzione o la modifica dell'elenco vengono effettuate mediante scrittura
privata non autenticata recante la redazione di un nuovo elenco, sostitutivo del
precedente, o mediante l'apposizione di emendamenti all'elenco stesso
31.4. Copia autentica della sostituzione, dell'integrazione o della modifica dell'elenco
deve essere inserita nel Libro degli Eventi
32) DIRITTI DEI LEGITTIMARI
32.1. Ove le disposizioni di questo "Strumento" violassero i diritti successorii spettanti
a un soggetto legittimario, i "Trustees" svolgono ogni attività necessaria finalizzata ad
attribuire al legittimario i diritti di sua spettanza.
32.2. In caso di domanda giudiziale proposta dal legittimario, i "Trustees" si
costituiscono in giudizio e si rimettono a giustizia
32.3. La proposizione di una domanda giudiziale da parte del legittimario che adduca
una lesione dei propri diritti determina l'automatica perdita da parte di tale soggetto della
qualifica di "Beneficiario" che gli sia eventualmente attribuita dal presente "Strumento".
TITOLO VI – NORME FINALI
33) CONCILIAZIONE E ARBITRATO
33.1. Ove la "Legge Applicabile" non lo impedisca, ogni eventuale controversia
discendente dalla esecuzione e dalla interpretazione del presente "Strumento" deve
essere sottoposta al preventivo tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di
Conciliazione presso la "Camera Arbitrale di Località"
33.2. Qualora detto tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia
53.2. Qualora detto tentativo di concinazione non abbia esito positivo, la controversia
deve assera sottonosta a un arbitrato disciplinato dal Pagolamento Arbitrala della
deve essere sottoposta a un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della
Camera Arbitrale medesima
Camera Arbitrale medesima33.3. L'arbitrato si svolge con le regole proprie dell'arbitrario rituale
Camera Arbitrale medesima

ha carattere talmente essenziale da determinare l'invalidità dell'intero "Strumento" ne
caso in cui essa fosse ritenuta invalida
35.2. Nel caso di invalidità di una singola clausola del presente "Strumento" e dell
documentazione a esso allegata, essa si intenderà automaticamente sostituita dall
applicabile norma della "T(J)L"
36) ARTICOLI DEL JERSEY TRUST
36.1. Articolo 16 TRUST Jersey Law [di seguito T(J)L]: Salvo quanto previsto dall
disposizioni del TRUST, un TRUST deve avere almeno un trustee
36.2. Articolo 11 della Convenzione de l'Aja. Un TRUST costituito in conformità all
legge specificata implica quanto meno che i beni del TRUST siano separati da
patrimonio personale del trustee in particolare: a) che i creditori personali dei trustee
non possano sequestrare i beni del TRUST; b) che i beni del TRUST siano separati da
patrimonio dei trustees in caso di insolvenza di questi ultimi o di loro bancarotta; c) ch
i beni del TRUST non facciano parte del regime matrimoniale o della successione de
beni dei trustees
36.3. Articolo 10 T(J)L comma 12: Un disponente od un trustee di un TRUST posson
essere anche beneficiari dello stesso TRUST
36.4. Articolo 43 T(J)L: Alla cessazione del TRUST i beni in TRUST devono esser
distribuiti dai trustees entro un ragionevole lasso di tempo secondo quanto previsto dall
disposizioni del TRUST ai soggetti che ne abbiano titolo
36.5. Articolo 10 T(J)L: A prescindere da quanto possa essere stabilito dalle disposizion
del TRUST, un beneficiario, con dichiarazione resa per iscritto, può rinunciare, tanto co
effetto permanente quanto con effetto limitato a quel determinato periodo di tempo ch
sarà da lui specificato, in tutto o in parte, alla posizione giuridica che gli derivi in forz
di un TRUST
36.6. Articolo 10 T(J)L comma 11: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del TRUST
un beneficiario può vendere, dare in garanzia, costituire in pegno, trasferire ed effettuar
qualsiasi altro atto dispositivo sulla sua posizione giuridica. Articolo 35 T(J)L comma
- Spendthrift or protective TRUST: Le disposizioni di un TRUST possono preveder
che la posizione giuridica di un beneficiario del reddito o del capitale dei beni in TRUS
sia soggetta a restrizioni alla possibilità di alienazione o trasferimento.
36.7. Articolo 15 T(J)L: Se le sue disposizioni non prevedono diversamente un TRUS
può rimanere in vigore per un tempo illimitato
36.8. Si aggiunge a quanto più in generale previsto dall'articolo 21 e 23 T(J)L
36.9. Articolo 24 T(J)L: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del TRUST e salvi
doveri previsti da questa legge, un <i>trustee</i> ha sui beni in <i>TRUST</i> gli stessi poteri di un
persona fisica che agisca come il proprietario effettivo di tali beni. $Articolo 54 T(J)L$ : a) la posizione giuridica di un $trustee$ sui beni in $TRUST$ è limitata a quanto necessari
per il corretto adempimento del TRUST; b) tali beni non possono essere considerati com
facenti parte del patrimonio personale del <i>trustee</i> (vedi anche art. 2 e 11 dell
Convenzione de L'Aja)
36.10. Articolo 25 $T(J)L$ : Salvo quanto previsto dalle disposizioni del $TRUST$ un $truste$
può delegare l'adempimento o l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi compiti o poteri (tant
gestionali quanto dispositivi)
36.11. Articolo 25 T(J)L comma 2: Tranne nel caso in cui le disposizioni del TRUS
prevedano espressamente il contrario un <i>trustee</i> : a) può delegare l'amministrazione
gestori patrimoniali b) può valersi di commercialisti, avvocati, banche, custod
consulenti finanziari, intestatari, agenti immobiliari, consulenti legali ed ogni altr
professionista o soggetto per curare qualsiasi affare del <i>TRUST</i> o per detenere qualsias
bene in TRUST
36.12. Articolo 25 T(J)L comma 3: Un trustee non potrà essere ritenuto responsabil
delle perdite subite dal TRUST in conseguenza delle deleghe o delle nomine previste d
questo articolo se il <i>trustee</i> ha provveduto a tali deleghe o nomine o consentito la lor
<u> </u>



ALLEGATO A
1) BENI IMMOBILI
[Elenco]
2) BENI MOBILI
[Elenco]

FOGLIO 1
ELENCO DEI "TRUSTEES"
1)
2)
3)
4)
5)

## FOGLIO 2 ELENCO DEI "BENEFICIARI DEL TRUST" [Elenco]

-

## FOGLIO 3 ELENCO DEI "GUARDIANI DEL TRUST" [Elenco]

-